

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2711-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

presentato dal Ministro dell'Interno

(V. Stampato Camera n. 5245)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 marzo 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame si pone gli obiettivi di razionalizzare la successione dei turni elettorali amministrativi, evitando l'eccessiva frequenza delle tornate elettorali, e di ridurre il periodo destinato al rinnovo dei consigli comunali e provinciali, alla scadenza del mandato.

Il disegno di legge prevede che il rinnovo dei consigli comunali e provinciali avvenga in una domenica compresa fra il 15 maggio e il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

Per i consigli comunali e provinciali da rinnovare a causa di scioglimento anticipato sono previsti quattro periodi dell'anno per lo svolgimento delle elezioni, a seconda della data in cui si è verificato tale scioglimento.

Il disegno di legge stabilisce che la data per le elezioni comunali e provinciali venga fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione.

Infine, si prevede che le elezioni dei consigli circoscrizionali devono aver luogo contemporaneamente a quelle per il rinnovo del consiglio comunale.

Le norme in esame sono coerenti con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In complesso il disegno di legge introduce ulteriori elementi di razionalità e di contenimento della tendenza consolidata a tenere comizi elettorali in permanenza durante il corso dell'anno: la certezza delle scadenze normali e di quelle per le elezioni derivanti da scioglimento anticipato è un apprezzabile contributo ad una più puntuale disciplina della materia.

Si sottolinea che questo disegno di legge, opportuno e necessario, fa parte di un più vasto complesso di proposte di riforma delle norme e dei procedimenti elettorali che stanno per venire all'esame di questo ramo del Parlamento.

Mentre si apprezza questa produzione più intensa di proposte da parte del Governo in materia elettorale, ci si deve chiedere se fosse indispensabile l'eccessiva frammentarietà e dispersione della materia elettorale in più disegni di legge.

Comunque, per il suo obiettivo di migliore regolamentazione e per i vantaggi che ne derivano alla ordinata successione dei turni elettorali, la Commissione rivolge all'Assemblea l'invito a procedere all'approvazione del disegno di legge n. 2711 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CABRAS, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Art. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa:

a) tra il 15 e il 30 settembre se le medesime condizioni siano intervenute nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

b) tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se siano intervenute nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

c) tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Art. 3.

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Art. 4.

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

Art. 5.

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.